

Giulia Maria Labriola

## Pellegrino Rossi: la costituzione come 'opera politica'<sup>1</sup>

(a proposito di P. Rossi, *Cours de droit constitutionnel*, *Introduzione* di Julien Boudon, Paris, Dalloz, 2012)

SOMMARIO: 1. Una biografia intellettuale irripetibile – 2. La costituzione come opera politica – 3. Una questione di metodo

ABSTRACT: The new French edition of Pellegrino Rossi's "Cour de droit constitutionnel" inspired this essay, which aims to reconsider some of the aspects of a complex character. Pellegrino Rossi has been a jurist, an economist, a politician; most of all, his work is devoted to developing a method for constitutional law (a newborn juridical subject), as well as the idea of the constitution as a "political work".

KEYWORDS: Pellegrino Rossi - constitutional law - natural law

### 1. Una biografia intellettuale irripetibile

La figura di Pellegrino Rossi è stata oggetto dell'interesse (di vario tenore) di storici del diritto, studiosi di diritto costituzionale, filosofi del diritto, economisti. La ragione di questa polifonia dipende in gran parte dalla natura dello studioso e dell'uomo politico, starei per dire dalla personalità stessa di Pellegrino Rossi, la cui ricchezza sollecita l'opportunità di coinvolgere competenze diverse.

Del resto, questa poliedricità è ben rappresentata dai temi che lo hanno interessato: l'economia politica, il diritto penale e il diritto costituzionale, per rimanere ai tre ambiti principali. Questa ampiezza di interessi, insieme alla sua particolare biografia intellettuale, spiega il numero notevole di studi che gli sono stati dedicati (questa è proprio l'osservazione che apre l'introduzione di Julien Boudon, curatore del volume che discutiamo) e in parte spiega anche i moti contrastanti che Pellegrino Rossi ha suscitato, oscillanti fra i giudizi di opportunismo politico dei contemporanei (che lo hanno seguito ad ogni cambiamento di patria e anche in morte<sup>2</sup>) e quello di "autentico liberale" (come lo

---

<sup>1</sup> Questo saggio riproduce l'intervento alla tavola rotonda *Diritti e garanzie nel costituzionalismo liberale*, un incontro di studi svoltosi il 5 dicembre 2013 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Roma Tre", intorno al volume Pellegrino Rossi, *Cours de droit constitutionnel*, a cura di Julien Boudon, Parigi 2012. Desidero ringraziare Paolo Alvazzi del Frate e Dario Ippolito per l'invito a partecipare a quella bella discussione.

<sup>2</sup> Presso il Museo del Risorgimento di Roma è conservata copia di un sonetto irriverente, composto in morte di Pellegrino Rossi, che fra i versi finali si esprime in modo inequivocabile: «fu bandiera d'ogni vento, non amò che il tradimento». Citato da L. Ledermann, in *Pellegrino Rossi, l'homme et l'économiste, 1787-1848. Une grande carrière internationale au XIX siècle. Avec des nombreux documents inédits*, Parigi 1929. Il sonetto è riprodotto negli *Annexes*, pp. 350-351. László Ledermann ricostruisce, fra l'altro, il processo che aveva condotto all'affidamento della cattedra a Pellegrino Rossi: non sarà inutile, in esordio, ricordarlo. Il 15 novembre 1832 muore Jean-Baptiste Say, lasciando vacante la cattedra di economia politica al Collège de France: Guizot intravede la possibilità di consolidare il neonato potere di Luigi-Filippo e nell'anno successivo opera in questa direzione. Il 24 aprile 1834 appresta un rapporto (riprodotto nelle sue memorie) volto a perorare la causa dell'istituzione di una cattedra di diritto costituzionale: «quant à l'objet, c'est l'exposition de la Charte et des garanties individuelles comme des institutions politiques qu'elle

stesso curatore ricorda all'inizio del § III della sua *Introduzione*). Si tratta di un personaggio di difficile inquadramento, e questo tratto emerge anche nel suo ponderoso Corso, di cui in questa edizione si propone inevitabilmente una selezione: direi un'intelligente selezione, perché rende conto della natura didattica del testo e sottolinea il fatto che si tratta di una trascrizione (elemento non trascurabile, rispetto allo scritto nato per la pubblicazione); soprattutto, perché nell'operare la scelta delle lezioni pondera nel modo migliore la struttura tripartita del Corso stesso, cui evidentemente corrisponde una certa articolazione dei temi trattati.

Naturalmente, non può sfuggire che la vera difficoltà ricostruttiva di un *sistema* di diritto costituzionale dal *corso* di diritto costituzionale per l'interprete non sorge solo da questi elementi, pur importanti, ma risiede nella sostanza stessa del *Corso*, che esibisce aspetti problematici e induce a sollevare alcuni rilievi sotto il profilo della tenuta complessiva dell'architettura costituzionale che viene disegnata e sotto il profilo della coerenza interna fra le parti. Basta pensare alla complessa natura dei rapporti che il potere del re (il 'principio monarchico', com'è definito nella settantunesima lezione) intrattiene con il principio della rappresentanza, da un lato, e con gli altri poteri in un'ottica di pretesa divisione dei poteri nella versione del bilanciamento, dall'altro: due questioni sulle quali non a caso si sofferma il curatore, rilevando molti aspetti critici, o, se preferiamo, un certo sforzo di composizione di istanze diverse da parte di Pellegrino Rossi.

Pur considerando queste circostanze, o forse proprio per questo, la figura di Pellegrino Rossi rappresenta uno scoglio difficilmente eludibile, forse non quando lo si consideri in senso assoluto, perché questo tipo di approccio non potrebbe esimersi dal mostrare anche alcune approssimazioni dello studioso<sup>3</sup> e molti limiti dell'uomo politico, che ha attraversato con una certa disinvoltura ben più di una stagione politica. Lo diventa senz'altro, tuttavia, quando la si collochi opportunamente nel contesto quasi irripetibile in cui ha operato; in questa più ampia prospettiva si comprende veramente il *Corso di diritto costituzionale*. Attivo in quei «tre decenni apparentemente tranquilli» (1815-1848) che Burckhardt intende come un intervallo del grande dramma rivoluzionario<sup>4</sup> (Rosanvallon parlerà di un « temps faible de l'histoire », messo fra parentesi), in relazione con un ambiente intellettuale straordinariamente stimolante (non solo il circolo di Coppet, che

---

consacre » (L. Ledermann, *Pellegrino Rossi, l'homme et l'économiste*, cit., p. 113). Il 22 agosto 1834 è emanata l'*ordonnance* istitutiva della nuova cattedra, e il giorno successivo Pellegrino Rossi ne è nominato titolare. Nonostante le proteste del mondo accademico e dopo tre giorni ininterrotti di pesanti contestazioni, dal dicembre 1834 e per i dieci anni successivi il corso di diritto costituzionale di Pellegrino Rossi alla Sorbona riscuote un grande successo. Il forte legame con i dottrinari, tuttavia, determina «l'eclipse de l'homme de science par l'homme politique»; L. Ledermann, *ivi*, p. 124.

<sup>3</sup> Il giudizio non è evidentemente di chi scrive, ma dell'ampia dottrina che si è esercitata nei campi di interesse di Pellegrino Rossi. Per limitarci all'economia, basterà ricordare le parole di Francesco Ferrara: «la politica lo distrasse non solo, ma, come abbiamo veduto, convertì in una legge di convenienza le sue titubanze tecniche» (p. XCV); ancora: «sarà lungamente rammemorato, per tutto quello che poteva, e non fece» (p. XVC); e se non fosse stato abbastanza esplicito: «Rossi non ha aggiunto niente di nuovo alle scienze economiche» (p. LXXXIII). Tutte le citazioni sono tratte da F. Ferrara, *Ragguaglio biografico e critico*, pp. V-XCVII, in *Biblioteca dell'economista. Prima serie. Trattati complessivi*, IX, P. Rossi, T. C. Banfield, E. Peshine Smith, Torino 1855. Non particolarmente entusiasta, inoltre, appariva il giudizio di Augusto Graziani (A. Graziani, *Teorie e fatti economici*, Torino 1912, ma Id., *Sull'opera scientifica e pratica di Pellegrino Rossi*, in *Atti dell'Accademia pontaniana*, Napoli 1905).

<sup>4</sup> Ricordo questa espressione nella citazione che si trova in F. De Sanctis, *Proprietà privata e società moderna. Hegel e Stein*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", (V-VI), 1976-77. pp. 105-163.

pure sarebbe sufficiente per ascrivere Rossi a quel crogiolo così particolare che è stato il *liberalismo francese*<sup>5</sup>), interprete di un'accezione della qualità di giurista straordinariamente ampia (studente, studioso, professore, avvocato, politico, ambasciatore), Pellegrino Rossi rappresenta tuttora un coagulo decisamente notevole. In questa prospettiva, il *Corso di diritto costituzionale* è una sorta di coronamento e compimento dei diversi interessi che hanno animato la riflessione e la pratica politica di Rossi. È condivisibile ciò che scrive Luigi Lacchè, quando afferma che «Rossi ha elaborato, sin dagli anni ginevrini, una filosofia politica del diritto costituzionale»<sup>6</sup>, nella quale confluiscono materiali, fonti e principi eterogenei; storia, filosofia, diritto positivo e pensiero politico. Aggiungerei, senza dubbio, l'economia, ma questo ci porterebbe sul terreno del rapporto di Pellegrino Rossi con la fisiocrazia, che è di grande interesse e a mio parere è una delle componenti carsiche del *Corso di diritto costituzionale*, ma non può ricevere qui lo spazio che richiederebbe.

Non stupisce quindi che il problema che si pone in prima istanza per chi sia chiamato a ragionare sull'incandescente materia del *Corso* è operare una cernita (il volume stesso di cui si discute è, del resto, frutto di un'inevitabile selezione fra le numerosissime lezioni che costituiscono il *corpus* completo del *Corso*). Molti aspetti della prestazione intellettuale di Pellegrino Rossi isolabili in quest'opera sono stati opportunamente segnalati da parte del curatore, che tuttavia non si è limitato a enucleare alcuni punti fondamentali del *Corso di diritto costituzionale* come snodi del pensiero giuridico-politico di Rossi, ma si è spinto oltre. Alludo al fatto che siamo di fronte a un'*Introduzione* che dice molto su Rossi e sul *Corso di diritto costituzionale*, ma che soprattutto dice anche il non detto, offrendo quattro esempi capitali di ciò che non per caso manca nella trattazione: la Dichiarazione del 1789 (che dichiara immortali i diritti dell'uomo e del cittadino; che 'positivizza' –per riprendere l'espressione di Piovanini- il diritto di resistenza; che attribuisce la sovranità alla nazione); la *capacité* (vero e proprio perno, come dice il curatore, per l'esercizio dei diritti politici), la sovranità (di cui comprensibilmente manca quasi il lemma), il regime parlamentare (si parla di un più rassicurante sistema rappresentativo).

A questo punto, il compito di chi intervenga su un testo corredato da un'*Introduzione* che esibisce profili borgesiani (nel senso di Borges, evidentemente), per la sua capacità di contenere anche ciò che l'autore del testo *non* ha detto ma avrebbe potuto e forse dovuto dire, si presenta leggermente in salita.

Rispetto a queste considerazioni, tuttavia, soccorre proprio la riflessione avanzata in merito alla ricchezza e polisemia del vocabolario intellettuale di Pellegrino Rossi. Un modo per riflettere sulla nuova edizione del *Corso* può consistere nell'individuare un elemento specifico su cui focalizzare l'attenzione (e ve ne sarebbero moltissimi), sperando che conduca a un motivo di fondo.

Una speranza basata sul fatto che nel *Corso* sono confluite molteplici istanze, una sensibilità di studioso e un'esperienza di *homme d'État* declinate nelle modalità più diverse, ma alla fine convergenti. In queste pagine, aleggiano lo studioso di economia politica e di diritto penale, come è presente un liberalismo politico non privo di contraddizioni

<sup>5</sup> Mi riferisco all'accezione del termine proposta da Lucien Jaume, che sostiene da alcuni lustri, nelle sue ricerche, la tipicità del liberalismo francese, capace di mostrare a un tempo unità, disomogeneità, paradossi. L. Jaume, *The unity, diversity and paradoxes of French liberalism*, in R. Geenens, H. Rosenblatt (curr.), *French liberalism from Montesquieu to the present day*, Cambridge 2012, pp. 36-54. Al circolo di Coppet, in particolare, Jaume attribuisce il fondamentale dispositivo della complementarietà fra libere istituzioni e libero individuo (per quanto *sujet*). L. Jaume, *Libéralisme*, in "Droits", (I) 2000, pp. 152- 162.

<sup>6</sup> L. Lacchè, *Tra politica e diritto, ovvero Rossi e la monarchia di luglio*, in *Des Libertés et des Peines*, Acte du Colloque Pellegrino Rossi, Genève 1980, pp. 69-108 (le citazioni sono alle pagg. 99-100).

interne; insomma sono presenti i tratti tutto sommato tipici di un «abitante di quello spazio comune e transnazionale che è il liberalismo borghese e moderato europeo»<sup>7</sup>.

## 2. La costituzione come opera politica

Nelle premesse poste fin qui, si può sostenere che nel *Corso di diritto costituzionale* confluiscono in modo più sistematico le componenti della sua complessa personalità, e soprattutto, aggiungerei, si deve rilevare una certa consapevolezza di Pellegrino Rossi sulla natura di vera e propria pedagogia politica dell'attività di insegnamento che gli era stata affidata e sull'importante opera di consolidamento di alcune categorie, giuridiche e politiche, che avrebbe dovuto svolgere. Sembra ingeneroso il giudizio di Maurice Duverger, secondo il quale il *Corso* non è altro che una 'giustificazione' della carta del 1830, così come appare molto reciso il giudizio di Santi Romano, che nega del tutto carattere giuridico a un *Corso* che valuta come "troppo politico". Forse più equilibrata appare la posizione di Ghisalberti, che le giudica entrambe «estremamente limitative»<sup>8</sup>, quando afferma che il *Corso* rappresenta «la prima riflessione scientifica di un certo livello sulle istituzioni politiche di un ordinamento a base parlamentare passato attraverso una progressiva evoluzione»<sup>9</sup> e «la più compiuta riflessione teorica sulle garanzie costituzionali della libertà ai sensi della Carta del 1830»<sup>10</sup>. Il fulcro del contributo di Rossi consiste proprio nell'aver risolto «il problema dei diritti pubblici dei cittadini in quello delle loro garanzie e dei loro limiti e, quindi, affrontando l'intero tema della libertà come il tema dominante della costituzione nel suo aspetto formale»<sup>11</sup>.

Quest'ultima affermazione, che offre profondità e complessità al tema dei diritti e delle garanzie che ispira questa Tavola rotonda, ci permette anche di esplicitare l'elemento specifico da individuare fra i molti reagenti del pensiero giuridico-politico di Rossi. Un elemento, a dire il vero, specifico fino a un certo punto: consiste infatti nell'idea che la tipicità del contributo di Rossi stia proprio nell'aver ricostruito a partire dalla Costituzione del 1830 (e della prassi seppur limitata che aveva già cominciato a produrre) un vero e proprio *complesso* di garanzie, capaci di erigere un'architettura costituzionale. Quello che rileva dalla lettura della carta (ma non bisogna dimenticare che uno dei profili più raffinati del suo lavoro consiste proprio nell'aver riconciliato *carta e costituzione*, rompendo un tabù dei liberali, come osserva ancora Ghisalberti, che non intendevano in alcun modo evocare il *pouvoir constituant* di Sieyès) che Rossi offre è proprio la dimensione sistematica, complessiva, quasi organica delle garanzie, ovviamente entro le premesse della carta stessa: la sua idea di costituzione come "opera politica".

Questa definizione è di Pellegrino Rossi, ma non è riferita alla costituzione, bensì alla codificazione civile. Il nesso, prezioso, che ci consente questo transito, risiede nel concetto di codificazione costituzionale. Sono consapevole della complessità del tema, ma uso questo concetto rigorosamente entro l'accezione che ne rende Giovanni Tarello<sup>12</sup>, e

---

<sup>7</sup> M. Manfredi, *Note per una biografia intellettuale. Pellegrino Rossi nella cultura del suo tempo*, in M. Finelli (cur.), *Pellegrino Rossi. Giurista, economista, uomo politico (1787-1848)*, Soveria Mannelli 2011, pp. 13-67 (la citazione è a p. 61).

<sup>8</sup> C. Ghisalberti, *Stato e costituzione nel Risorgimento*, Milano 1972, spec. pp. 163-188; la citazione è a p. 166.

<sup>9</sup> C. Ghisalberti, *Stato*, cit., p. 165.

<sup>10</sup> *Ivi*, p. 179.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, spec. pp.

quindi soprattutto nel legame con la codificazione civile. Questo legame è stato oggetto di svariate interpretazioni, che Tarello riassume in tre 'piste': pensatori liberali, socialisti e corporativisti. Pellegrino Rossi, pur non citato da Tarello, ci sembra poter essere ascritto alla prima. Come lo stesso Ghisalberti osserva, nella sedicesima lezione è espresso il giudizio complessivo sull'essenza della codificazione civile: il merito eminente della codificazione francese è stato la creazione dell'unità della Francia attraverso la legge positiva, insieme a tutti gli altri strumenti<sup>13</sup>. La parte più interessante del giudizio espresso da Rossi si trova forse nel capoverso precedente, che non è citato da Ghisalberti, quando Rossi afferma che si possono avere le opinioni più diverse sulla codificazione come "opera legislativa", ma non si può avere che un'opinione sulla codificazione come "opera politica".

Credo che questo giudizio possa essere riferito anche alla carta del 1830, che è per Rossi l'ideale completamento del codice civile; è anch'essa, e in sommo grado, opera politica, e proprio come il codice civile richiede un esercizio preciso da parte dei giuristi: com'era scritto nella relazione introduttiva al decreto reale istitutivo della cattedra di diritto costituzionale francese alla Facoltà di Parigi, il diritto costituzionale è «legge scritta, riconosciuta, che può e deve essere spiegata e commentata nello stesso modo della legge civile»<sup>14</sup>.

Questa lettura, che fornisce una cornice precisa all'opera affidatagli da Guizot con il corso di diritto costituzionale, contribuisce anche a inquadrare il senso di una discussione che ha trovato spazio sulla *Revue de droit public et de la science politique en France et à l'étranger*<sup>15</sup> e ha ricevuto una segnalazione non scevra da un accenno di replica sulla *Rivista trimestrale di diritto pubblico*<sup>16</sup>. La riflessione iniziale verteva sulla paternità della prima cattedra di diritto costituzionale in Europa, sospesa fra l'attribuzione a Giuseppe Compagnoni (autore degli *Elementi di diritto costituzionale democratico, ossia Principij di giuspubblico universale*, apparso a Venezia nel 1797, il cui esemplare custodito presso la biblioteca comunale di Lugo di Romagna<sup>17</sup> è stato ristampato da Italo Mereu da ultimo nel 2008; quel testo

---

22 e ss. (*Codificazione del diritto privato e codificazione costituzionale*). Una messa a punto del rapporto si trova in B. Clavero, *Codificación y constitución: paradigmas de un binomio*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", (XVIII) 1989, pp. 79-145. Sul tema, inoltre, è un riferimento ineludibile C. Cerda-Guzman, *Codification et constitutionnalisation*, Paris 2011. La non facile correlazione fra codificazione e storia costituzionale era una delle tre piste seguite da Paolo Ungari nel tracciare una storia dell'idea di codice (P. Ungari, *Per una storia dell'idea di codice*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", (I) 1972, pp. 207-227; le altre due sviluppavano il rapporto fra codice e pianificazione, e fra codici e ideologia): una riflessione che ha in Paradisi (soprattutto ricordato per B. Paradisi, *I nuovi orizzonti della storia giuridica*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", (LIX-LX), 1952-1953, pp. 134-202) e Ascarelli (Tullio Ascarelli aveva dedicato al tema delle codificazioni, soprattutto per le implicazioni di natura ermeneutica, riflessioni e studi che Ungari fa rimontare alle schede redatte per la "Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto" fra il 1925 e il 1929) due motivi ispiratori forti.

<sup>13</sup> C. Ghisalberti, *Stato*, cit., p. 176; J. Bourdon (cur.), *Pellegrino Rossi. Cours de droit constitutionnel*, Parigi 2012, p. 245.

<sup>14</sup> C. Ghisalberti, *Stato*, cit., p. 163.

<sup>15</sup> F. Laffaille, *La première chaire de droit constitutionnel en Europe*, in "Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger", II (2011), pp. 489 e ss.

<sup>16</sup> A. Sandulli, *La prima cattedra di diritto costituzionale in Europa*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", IV (2011), pp. 1142-1144.

<sup>17</sup> G. Compagnoni, *Elementi di diritto costituzionale democratico, ossia Principij di giuspubblico universale*, Venezia MDCCXCVII, dalla tipografia di Antonio Curti, Anno primo della libertà italiana.

raccoglie il materiale del Corso di diritto costituzionale –il primo in Europa con questa denominazione- tenuto all'università di Ferrara nello stesso anno), cui tradizionalmente spetta questa palma, e quella a Pellegrino Rossi. Per condurre i termini alle loro proporzioni, forse sarebbe sufficiente rileggere la bella voce *Diritto costituzionale* a suo tempo apprestata da Mario Galizia<sup>18</sup>, ma la vicenda è comunque utile a ricordare un'ovvietà mai sufficientemente ribadita: *nomina sunt consequentia rerum*. È pressoché inevitabile che Compagnoni e Rossi risultino profondamente separati dalla lontananza che divide i rispettivi precedenti normativi (politici, culturali, storici); meno certa, forse, l'attribuzione su questa base di una sorta di primogenitura della cattedra di diritto costituzionale. In ogni caso, il *Corso* non si comprenderà se non nel suo legame con la costituzione del 1830, e all'interno del progetto politico di Guizot.

Per comprendere la reale portata del *Corso* di Pellegrino Rossi, non è ininfluente sottolineare, oltre l'ovvio legame con la codificazione *costituzionale*, l'ideale legame con la codificazione *civile*. Come osservava Luca Mannori nel lontano 1986, in una bella recensione alla prima edizione della ristampa curata da Mereu, alle spalle di Compagnoni c'era Rousseau; noi sappiamo bene che alle spalle di Rossi c'era Guizot. Due mondi che non avrebbero potuto essere più diversi, due corsi che non avrebbero potuto essere ispirati a differenze più radicali: pur semplificando molto, forse troppo, si può convenire che furono inno al giacobinismo l'uno, consolidamento dei principi liberali post-Restaurazione e in funzione dichiaratamente antirivoluzionaria l'altro.

Questa relazione profonda fra codificazione civile e codificazione costituzionale si può rintracciare in tutta la sua ambivalenza nel saggio *Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société*<sup>19</sup>, nella parte in cui Rossi osserva che il codice è stato uno strumento indispensabile, una necessità, un'opera di alta politica, ma anche che al tempo dell'entrata in vigore del codice la rivoluzione sociale era cominciata, mentre quella economica era lungi dall'aver compiuto il suo cammino<sup>20</sup>. Il senso del rapporto fra codificazione e codificazione costituzionale, quindi, è quello di un ideale completamento. Rossi afferma infatti che i 'nostri' codici (quelli francesi) si sono trovati posti fra due fatti immensi, uno dei quali li ha preceduti, l'altro li ha seguiti: la rivoluzione sociale e la rivoluzione economica. Essi hanno regolato il primo, non hanno potuto regolare il secondo. Per questo, aggiungerei, ci voleva una costituzione: come la codificazione aveva prodotto l'unificazione del soggetto di diritto, secondo la celebre analisi di Gioele Solari<sup>21</sup>, così la codificazione costituzionale avrebbe dovuto concorrere a realizzare l'unità del corpo politico e in un certo senso a ricomporla, individuando un punto di equilibrio ponderato fra stagione rivoluzionaria e prima stagione della Restaurazione (le differenze, non secondarie e «molto simboliche», come ha scritto Paolo Alvazzi del Frate, fra la Costituzione del 1814 e quella del 1830 riposano tutte in questa

---

<sup>18</sup> M. Galizia, *Diritto costituzionale (profili storici)*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano 1964, pp. 962-976.

<sup>19</sup> P. Rossi, *Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société*, in *Œuvres complètes de Pellegrino Rossi, Publiées sous les auspices du Gouvernement Italien. Mélanges d'économie politique, de politique, d'histoire et de philosophie; publiés par les fils*. Guillaumin, Paris 1867, (s.d.), II, pp. 1-23.

<sup>20</sup> P. Rossi, *Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société*, in *Œuvres complètes de Pellegrino Rossi*, cit., p. 18.

<sup>21</sup> G. Solari, *Filosofia del diritto privato. I. Individualismo e diritto privato*, Torino 1959 (1911), p. 58: «L'invocata uniformità delle leggi civili implicava l'abolizione di tutte le disuguaglianze giuridiche derivate dalla nascita, dalla classe sociale, dalla professione, dalla ricchezza.... ».

ambizione)<sup>22</sup>.

In questo saggio, nell'analizzare il codice sotto il profilo della tecnica legislativa Rossi segue veramente Savigny, quando scrive che il codice immortala e immobilizza lo spirito del tempo, e che quindi il codice, nonostante tutte le sue pretese di stabilità, un minuto dopo l'entrata in vigore è già vecchio: «il ritratto di un adolescente, per quanto opera di Raffaello o Tiziano, non rappresenterà mai fedelmente i tratti dell'uomo adulto»<sup>23</sup>. L'argomento è noto: da Savigny, a Gény, fino a Paolo Grossi se ne possono rintracciare molteplici declinazioni.

Secondo la limpida analisi di Pellegrino Rossi, il codice come tecnica legislativa è intriso di antistoricismo, di giusnaturalismo e di formalismo nello stesso tempo. Ma come opera politica, non si può negare che abbia distrutto il privilegio e che sia quindi una pietra miliare della realizzazione dell'uguaglianza nel diritto che la costituzione del 1830 è chiamata a completare e inverare. Un giudizio bifronte, che apre il campo a ulteriori riflessioni.

### 3. Una questione di metodo

Abbiamo l'impressione di una posizione contraddittoria? Sì, ma una contraddizione che non disturba troppo, che è anzi il tratto tipico del suo pensiero. Questa impressione, che impressione non è, si può verificare anche in altri contesti altrettanto strategici della sua lezione. È lo stesso Pellegrino Rossi a fornirci la chiave per la comprensione del problema, quando descrive il proprio metodo come storico-dogmatico<sup>24</sup>, con un sincretismo che a molti avrebbe creato qualche difficoltà. Dal metodo, inevitabilmente questa attitudine è rintracciabile nel merito, quasi ovunque nel suo pensiero.

Paradigmatica, in questo senso, la complessità della posizione di Rossi rispetto al contrattualismo e al giusnaturalismo, che secondo Boudon Rossi rifiuta in solido. Noi siamo abituati a considerare questi due dispositivi pressoché indissolubili, se non altro come parti integranti di un modello giusnaturalistico (per ricordare la formula di Bobbio), ma in questo caso i due termini appaiono separati nel giudizio dell'interprete Pellegrino Rossi. Si può infatti affermare che Rossi rifiuta il contratto quale fondazione dello Stato, che è per lui una società naturale e non si fonda su un patto, ma non si può fare a meno di notare che il rifiuto del giusnaturalismo è molto più sfumato, o se vogliamo non del tutto conseguente. Nella sua prima lezione, Rossi afferma chiaramente che lo Stato non è una questione di fatto, ma di diritto. Resta tuttavia da capire se sia di diritto *positivo* o *naturale*: nel linguaggio del Corso, lo Stato è un'idea morale, un dovere per l'uomo, addirittura un'obbligazione, che, come ci si aspetterebbe, si fonda a sua volta in un'obbligazione testualmente definita *naturale*, dato che la società civile è l'espressione di una legge naturale dell'umanità; concetti che lasciano qualche dubbio sul suo rifiuto del registro giusnaturalistico. Un ulteriore profilo di contraddizione interna si rileva osservando come

---

<sup>22</sup> P. Alvazzi del Frate, *Il costituzionalismo moderno*, in M. Ascheri (cur.), *Costituzioni e codici moderni*, Torino 2007, pp. 21-59. La citazione è a p. 49.

<sup>23</sup> P. Rossi, *Observations sur le droit civil français considéré dans ses rapports avec l'état économique de la société*, in *Œuvres complètes de Pellegrino Rossi*, cit., p. 17.

<sup>24</sup> P. Rossi, *De l'étude du droit dans ses rapports avec la civilisation. Et l'état actuel de cette science*, in *Œuvres complètes de Pellegrino Rossi, Publiées sous les auspices du Gouvernement Italien. Mélanges d'économie politique, de politique, d'histoire et de philosophie; publiés par les fils*, Paris 1867, (1820) II, pp. 290-407 ; la citazione è a p. 399.

nel preziosissimo frammento *Droit constitutionnel français*<sup>25</sup> lo Stato sia colto esclusivamente nel suo elemento formale, di ordine, organizzazione; in questo contesto, nessuna traccia di diritto naturale.

La stessa prossimità con il lessico intellettuale giusnaturalistico, che non ci si aspetterebbe dalla sua sensibilità tutta votata alla dimensione storica del diritto, ma che è invece inevitabile nel contesto culturale in cui Rossi si muove, appare evidentissima nel trattato di diritto penale, nel quale i termini e ancor più la costruzione sembrerebbero esplicitamente groziani<sup>26</sup>. La condotta umana si basa sul combinato disposto della fiamma (*flambeau*) della ragione e della *sociabilità*<sup>27</sup>; l'ordine sociale è la ragione applicata; l'origine del diritto di punire è la necessità di garantire una sorta di 'doppia tutela' (*ante litteram*), della società e del singolo. L'intero sistema del diritto penale, sotto il segno del fondamento naturale del diritto politico di punire, appare profondamente ancorato in premesse giusnaturalistiche non remote, com'è logico aspettarsi in un ambito come questo e in un tempo come questo.

Un altro luogo non privo di complessità nel suo pensiero è il sintagma sistema parlamentare/sistema rappresentativo, sul quale giustamente Boudon, ancora una volta, si sofferma. È senz'altro vero che nel Corso Rossi opta per un rassicurante 'sistema rappresentativo', ma è altrettanto vero che nello stesso secondo volume delle opere da cui abbiamo tratto quei veloci riferimenti allo Stato appare un frammento (si tratta, per la verità, di uno scritto di oltre sessanta cartelle) del 1822, significativamente intitolato *Du gouvernement parlementaire*<sup>28</sup>. Rossi afferma esplicitamente di voler trattare il parlamentarismo come tema essenziale del diritto pubblico, rivolgendosi a chi come lui pensa che «le système représentatif est une des conditions sociales de l'Europe moderne»<sup>29</sup>. Sarebbe infatti inutile rivolgersi agli altri; come dice egli stesso: perché discutere una questione di teologia con un ateo?<sup>30</sup>. Regolati rapidamente i conti con Rousseau, Rossi individua i due cardini del governo parlamentare (che nel Corso di diritto costituzionale diventerà molto più prudentemente sistema rappresentativo): bilanciamento fra l'esigenza della massima rappresentatività della nazione e quella della governabilità (che acutamente suggerisce di ottenere intervenendo sui regolamenti parlamentari) e bicameralismo (perché una sola Camera sarebbe troppo numerosa se volesse realmente garantire una capacità rappresentativa degli interessi; perché il bicameralismo garantisce la migliore e maggiore accettazione dei provvedimenti adottati dal Parlamento, in quanto deliberati e voluti da un

<sup>25</sup> P. Rossi, *Droit constitutionnel français*, in *Œuvres complètes de Pellegrino Rossi, Publiées sous les auspices du Gouvernement Italien. Mélanges d'économie politique, de politique, d'histoire et de philosophie; publiés par les fils*. Guillaumin, Paris 1867, II, pp. 24-89, Nell'ambito degli XI capitoli in cui è articolato il frammento, si parla dell'elemento dell'ordine nel cap. III (*Sugli elementi costitutivi dello Stato*; la traduzione, un calco, è di chi scrive).

<sup>26</sup> Sull'importanza dell'identificazione del fondamento del diritto di punire in rapporto al densissimo luogo groziano *ratio/voluntas*, si veda F. De Sanctis, *Grozio: diritto naturale e diritto civile. Note introduttive al 'De jure belli ac pacis'*, Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli 1994, (spec. pp. 27-35).

<sup>27</sup> P. Rossi, *Traité de droit pénal*, 3<sup>e</sup> éd., revue et précédée d'une introduction par M. Faustin Hélie, in *Œuvres complètes de Pellegrino Rossi, Publiées sous les auspices du Gouvernement Italien. Mélanges d'économie politique, de politique, d'histoire et de philosophie; publiés par les fils*. Guillaumin, Paris 1863, I, p. 205.

<sup>28</sup> P. Rossi, *Du gouvernement parlementaire*, in *Œuvres complètes de Pellegrino Rossi, Publiées sous les auspices du Gouvernement Italien. Mélanges d'économie politique, de politique, d'histoire et de philosophie; publiés par les fils*. Guillaumin, Paris 1867, (1822), II, pp. 134-200.

<sup>29</sup> P. Rossi, *Du gouvernement parlementaire*, cit., p. 142.

<sup>30</sup> P. Rossi, *Du gouvernement parlementaire*, cit., *ivi*.



ampio spettro di rappresentanza; per una sorta di vigilanza reciproca e virtuosa che si instaurerebbe fra le due Camere; perché il bicameralismo favorisce il controllo sull'esecutivo). Molto acute anche le osservazioni sulla funzione di garanzia della mobilità sociale svolta dalla seconda Camera: con essa, capace di attrarre uomini 'emergenti' (*saillants*, lo stesso verbo che François Villon usa nel *Testament* per rappresentare un'immagine che qui non stona: «et la faim fait saillir le loup du bois», e la fame fa uscire il lupo dal bosco), si crea un circolo, un movimento continuo che unisce «la vie de l'État et l'équilibre des forces sociales»<sup>31</sup>, per citare un'espressione che non sarebbe dispiaciuta a Tocqueville. Tutti temi, come sappiamo, che torneranno nel Corso di diritto costituzionale, ma quello che qui potrebbe colpire è la disinvoltura con cui *parlamentare* e *rappresentativo* sono adottati nelle diverse stagioni del suo pensiero.

Con queste osservazioni, veramente estemporanee per ragioni di spazio, non si intende trattare il tema del diritto naturale in Pellegrino Rossi (studio che tra l'altro è stato egregiamente tratteggiato da Alfred Dufour)<sup>32</sup>, né registrare la trasformazione del linguaggio politico di Pellegrino Rossi a seguito dell'assunzione dell'incarico affidatogli da Guizot (quando cioè la regolamentazione del *partage* della funzione legislativa fra re e Parlamento –che pure è la grande, sensibile, trasformazione introdotta dalla costituzione del 1830- non avrebbe consentito di parlare di sistema *parlamentare*), quanto sottolineare il fatto che un certo grado di contraddizione interna è costantemente presente nel suo pensiero, a più livelli. Di contraddizione può parlare, se lo desidera, il lettore di Pellegrino Rossi, ma è una categoria che appartiene più allo spirito sistematico (sarebbe più opportuno dire 'di sistemazione') dell'interprete che all'autore. In Rossi, la dimensione della contraddizione non esiste come tale, ma come polisemia, come ho cercato di definirla in apertura. Ed è una dimensione del suo tempo, che ne restituisce tutta la ricchezza e la difficoltà: nessuno scandalo, dunque, perché la pretesa contraddittorietà del suo pensiero discende da un metodo che Rossi praticherà in modo coerente nelle intenzioni, se non conseguente nei risultati.

Un metodo caratterizzato dall'eclettismo giuridico, secondo Luigi Lacchè, che anzi per questo riferisce Rossi ad un vero e proprio "canone eclettico"<sup>33</sup>; di eclettismo filosofico della cultura italiana nel periodo della Restaurazione, com'è noto, parla Mario Caravale, che identifica in Rossi uno «tra i più maturi esponenti»<sup>34</sup> dell'espressione di questa tendenza nell'ambito della cultura giuridica in particolare. Un metodo, proprio per queste sue caratteristiche, destinato a esercitare un'influenza notevole sulla scienza giuridica successiva, destinato a costituire «la matrice metodologia e scientifica della trattatistica costituzionale tra il 1848, l'anno delle costituzioni, ed il primo dopoguerra mondiale, quando si profila un diritto costituzionale trasformato su nuove basi»<sup>35</sup>.

<sup>31</sup> P. Rossi, *Du gouvernement parlementaire*, cit., p. 199.

<sup>32</sup> A. Dufour, *Droit de l'homme, droit naturel et droit public dans la pensée de Pellegrino Rossi*, in A. Auer, J.-D. Dellay, M. Hottelier, G. Malinverni (curr.), *Aux confins du droit. Essais en l'honneur du Professeur Charles-Albert Morand*, Bâle-Genève-Munich, 2001, pp. 193-206.

<sup>33</sup> L. Lacchè, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in "Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno", (XXIX) 2010, pp. 159-160. Pellegrino Rossi è citato nel saggio del 1820 (*De l'étude du droit dans ses rapports avec la civilisation et l'état actuel de la science*, in *Annales de législation et de jurisprudence*, I, 1820, p. 358), per la sua capacità di riconoscere nella crisi dell'età della Restaurazione una crisi di crescita, una fase di adattamento delle società alle grandi trasformazioni che precedevano e che intuitivamente si poteva prevedere sarebbero ben presto seguite.

<sup>34</sup> M. Caravale, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari 2012, p. 289.

<sup>35</sup> Il giudizio, impegnativo, è in G. F. Ciaurro, A. Leoncini Bartoli, G. Negri (curr.), *Pellegrino Rossi. Lezioni*

È in questa prospettiva, io credo, che si possa contestualizzare e quindi meglio apprezzare il senso complessivo del *Corso di diritto costituzionale* e il suo essere il compimento ma anche l'avvio di un lungo cammino, non solo individuale ma di una stagione in cui pensiero politico, dispositivi istituzionali e scienza giuridica si univano in un nesso articolato e complesso, talvolta fin troppo strettamente.

Eclettismo può implicare spesso difficoltà ricostruttiva, ma anche capacità di rappresentare un tempo della crisi e dunque di grande ricchezza, un tempo nel quale convivono i retaggi di un giusnaturalismo che non è a mio modo di vedere solo nominale e accompagna la consapevolezza della dimensione storica, positiva e politica del diritto, completando, se non mitigando l'attitudine quasi 'giuspositivistica' che il curatore dell'edizione francese che stiamo discutendo attribuisce all'autore con molta nettezza nell'*Introduzione*. Una densità che si spiega bene nella dimensione di transizione fra giusnaturalismo moderno e positivismo giuridico, per brandire categorie immense, una densità inevitabile in chi, come Pellegrino Rossi, si attesti sul crinale del diritto positivo (civile o costituzionale) come *ratio scripta*, intendendo questa coppia concettuale nel segno di un'interpretazione complessa<sup>36</sup>.

Da un uomo che com'è noto visse "quattro vite"<sup>37</sup>, non ci si poteva aspettare nulla di meno.

---

*di diritto costituzionale alla Sorbona*, Roma 1992, *Introduzione*, p. 15.

<sup>36</sup> Nel contesto della già ricordata codificazione costituzionale e, poi, codificazione civile, la codificazione del diritto europeo ottocentesco si pone, notoriamente, come l'elemento di invero e allo stesso tempo dissipamento del giusnaturalismo moderno. In questo senso, il sintagma della *ratio scripta* sta a indicare che il diritto è *solo* quello creato dal legislatore e *tutto* quello creato dal legislatore. Nell'interpretazione di Giovanni Tarello, la duplicità di questa conseguenza è chiarissima: vi sarà dunque una lettura «secondo la quale 'diritto' è tutto, e solo, quello creato dal legislatore perché *non esiste* altro diritto e in particolare *non esiste* quella entità chiamata 'diritto naturale'; e un'altra, secondo cui «tutto e solo il diritto creato dal legislatore è, esso stesso, (il diritto) 'naturale' ». G. Tarello, *La "Scuola dell'Essegesi" e la sua diffusione in Italia*, in *Scritti per il XL della morte di Paolo Bensa*, Milano 1969 (pp. 239-276). Le citazioni sono a p. 257, il corsivo è d'autore.

<sup>37</sup> M.R. Buccella (Meuccio Ruini), *Le quattro vite di Pellegrino Rossi*, in "Nuova rivista storica", anno XIII, fasc. III-IV, maggio-giugno 1929, pp. 271-290. Pellegrino Rossi, qui si annota, fu italiano, svizzero, francese e poi di nuovo italiano.